



11

#### **HIGHLIGHTS**

Cessione dei crediti fiscali. Pubblicato in GU il D.L. 13/2022 che modifica il Decreto Rilancio e il Decreto Sostegni-Ter

Informativa di bilancio. Pubblicato in GU l'aggiornamento n. 7 alla circolare Banca d'Italia n. 262

Procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale. Pubblicate in GU la modifiche al regolamento di attuazione Consob

Due diligence delle imprese in materia di sostenibilità. Proposta di direttiva dalla Commissione europea

#### **DALLA CORTE**

Polizze unit-linked e informativa precontrattuale. La CGUE precisa la portata degli obblighi informativi

#### **ALTRE NOTIZIE**

Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Le indicazioni di Banca d'Italia

Segnalazioni di operazioni sospette. Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione "Casi d'uso"

Rischi climatici per le CCP. Consultazione ESMA sugli stress test

## Cessione dei crediti fiscali. Pubblicato in GU il D.L. 13/2022 che modifica il Decreto Rilancio e il Decreto Sostegni-Ter

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio il Decreto-Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento in commento, tra le altre novità, modifica quanto introdotto dal D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (c.d. "Decreto Sostegni-ter") in materia di divieto di ri-cessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Infatti, il Decreto Sostegni-ter stabiliva, ai sensi dell'art. 28, il divieto di ri-cessione multipla dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi, prevedendo la nullità di tutti i contratti conclusi in spregio alle prescrizioni introdotte dal provvedimento.

Si segnala dunque l'abrogazione dell'art. 28 del Decreto Sostegni-ter e l'introduzione delle seguenti modifiche all'articolo 121 del Decreto Rilancio:

- i. viene introdotta la possibilità di effettuare, oltre alla prima cessione "libera", due ulteriori cessioni del credito di imposta ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione;
- ii. viene introdotto, a partire dal 1° maggio 2022, il divieto di cessione parziale dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate;
- iii. vengono previste pene severe, comprensive di pene detentive, per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti.

Escluse dunque le SGR e i relativi FIA gestiti (vedi il precedente punto *i.*), che pure possono investire in crediti d'imposta, come possibili soggetti cessionari. Tale approccio, se non venisse rivisto dalla legge di conversione del D.L., creerebbe una distorsione del principio del *level playing field* nel settore degli intermediari abilitati e vigilati da Banca d'Italia e da altre Autorità di Vigilanza italiane.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Informativa di bilancio. Pubblicato in GU l'aggiornamento n. 7 alla circolare Banca d'Italia n. 262

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2022, Suppl. Straordinario n. 1, l'aggiornamento n. 7 del 29 ottobre 2021 alla circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"

L'aggiornamento è finalizzato a contenere i costi di *reporting* degli intermediari, attraverso l'allineamento dell'informativa di bilancio alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), così da evitare la gestione da parte degli intermediari di un doppio binario tra l'informativa di vigilanza e quella di bilancio.

Le principali novità riguardano la rappresentazione in bilancio:

- i. di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti impaired acquisiti e originati), che vengono rappresentate analogamente a quanto già previsto nelle segnalazioni armonizzate europee (FINREP) e nelle circolari segnaletiche della Banca d'Italia;
- ii. delle attività immateriali, per le quali viene richiesta una specifica evidenza dei *software* che non costituiscono parte integrante di *hardware* ai sensi dello IAS 38;
- iii. del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;

- iv. dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi, per i quali è richiesta *disclosure* separata nelle voci di pertinenza.

v.

Gli interventi di modifica recepiscono, altresì, le novità introdotte dagli emendamenti all'IFRS 7 relativi all'informativa sugli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

### Procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale. Pubblicate in GU la modifiche al regolamento di attuazione Consob

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2022, la delibera Consob n. 22203 del 10 febbraio 2022, recante modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"), concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale.

Le modifiche sono state apportate nella prospettiva di semplificare il procedimento regolamentare dell'istituto, garantendo al contempo la valorizzazione e la corretta applicazione dei principi di *better regulation* affermati a livello europeo e nazionale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

### Due diligence delle imprese in materia di sostenibilità. Proposta di direttiva dalla Commissione europea

La Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sulla *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità. La proposta mira ad assicurare il rispetto dei diritti umani, innalzare il livello di protezione dell'ambiente, creare condizioni di parità per le aziende all'interno dell'Unione europea ed evitare la frammentazione normativa derivante dagli interventi legislativi dei singoli Stati membri.

In particolare, la proposta di direttiva intende:

- i. migliorare le pratiche di *governance* aziendale per integrare meglio nelle strategie aziendali la gestione del rischio e i processi di mitigazione dei rischi connessi alla violazione dei diritti umani e dei rischi connessi agli impatti ambientali, compresi quelli derivanti dalle catene del valore;
- ii. evitare la frammentazione degli obblighi di due diligence all'interno dell'UE e creare certezza giuridica per le imprese e le parti interessate;
- iii. aumentare la responsabilità delle imprese per gli impatti negativi sulla protezione dell'ambiente e sui diritti umani e agevolare le stesse imprese alla rimozione degli impatti;
- iv. integrare le altre misure in vigore nell'Unione Europea che affrontano direttamente alcune sfide specifiche di sostenibilità o che si applicano in alcuni settori specifici.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Polizze *unit-linked* e informativa precontrattuale. La CGUE precisa la portata degli obblighi informativi

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 24 febbraio 2022 nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20, ha precisato la portata dell'obbligo di informazione precontrattuale in materia di contratti collettivi di assicurazione sulla vita "*unit-linked*".

Innanzitutto, la Corte rileva che il rapporto assicurativo tra impresa di assicurazione e consumatore che ha aderito a un contratto collettivo "*unit-linked*" rientra nell'ambito della nozione di "contratto di assicurazione", ai sensi della direttiva (UE) 2002/83, sicché il consumatore che ne diviene parte aderendo a detto contratto collettivo rientra nella nozione di "contraente", ai sensi della medesima direttiva. Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo "*unit-linked*", ricevere le informazioni che detta direttiva richiede di comunicare prima della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

Inoltre, per quanto riguarda il soggetto che deve adempiere all'obbligo di informazione precontrattuale, la Corte afferma che, da un lato, spetta all'impresa di assicurazione, prima della conclusione di un contratto collettivo "*unit-linked*", comunicare all'impresa che conclude tale contratto quantomeno le informazioni elencate nella direttiva (UE) 2002/83, dall'altro lato, spetta all'impresa che conclude un contratto collettivo "*unit-linked*", agendo in qualità di intermediario assicurativo, trasmettere a ogni consumatore che aderisce a detto contratto, prima di tale adesione, le informazioni ad essa fornite dall'impresa di assicurazione.

La Corte si pronuncia, poi, sulle indicazioni relative alla natura delle attività di contropartita che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo "*unit-linked*". Essa sottolinea, a tal riguardo, che le caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita di un contratto "*unit-linked*" sono di primaria importanza per la scelta consapevole di un siffatto prodotto assicurativo da parte del consumatore.

Infine, la Corte dichiara che può costituire un'omissione ingannevole, ai sensi della direttiva (UE) 2005/29, l'omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo "*unit-linked*" delle informazioni previste nella direttiva (UE) 2002/83.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Le indicazioni di Banca d'Italia

L'11 novembre 2021 la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione intitolata “*Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischio e linee di vigilanza*”, contenente una serie di raccomandazioni rivolte ai soggetti vigilati impegnati in attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

La crescita dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e le iniziative di *derisking* dell'attivo avviate dagli intermediari, hanno accresciuto negli ultimi anni le opportunità di *business* per le imprese operanti nel mercato della gestione e del recupero di crediti *non performing*. Ne è conseguito un aumento del numero e dell'ammontare complessivo delle operazioni di cartolarizzazione. La Banca d'Italia ha dunque intensificato l'azione nei confronti dei soggetti vigilati attivi nell'attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cd. *servicers*), con l'obiettivo di acquisire una visione complessiva e comparata degli operatori, di valutarne l'operatività e l'adeguatezza degli assetti organizzativi nonché di analizzare il quadro regolamentare vigente.

In tale contesto, la Banca d'Italia, tramite la comunicazione in oggetto, rivolge quindi alcune raccomandazioni ai *servicers* e in particolare invita quest'ultimi a valutare attentamente i potenziali impatti dei nuovi schemi operativi sui loro profili di responsabilità e di rischio e, più in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni e richiede di adoperarsi per assicurare l'adozione di modelli organizzativi che assicurino una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati.

In particolare, Banca d'Italia, mette in evidenza che le banche che assumono il ruolo di *servicer* e che affidano attività di recupero dei crediti a soggetti terzi, sono tenute ad adottare tutti i presidi in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI). Il *servicer*, si legge nella comunicazione di Banca d'Italia, resta il soggetto con il quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Segnalazioni di operazioni sospette. Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione “Casi d'uso”

La UIF, con comunicato del 25 febbraio 2022, ha ampliato i valori di dominio previsti per alcuni campi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e ha adeguato di conseguenza il sistema dei controlli. Le modifiche effettuate saranno operative a partire dall'8 marzo 2022.

Al contempo, per illustrare le corrette modalità di compilazione delle segnalazioni in alcune casistiche ricorrenti, è stata pubblicata dall'UIF la prima versione dei “Casi d'uso”, un documento con indicazioni pratiche di carattere generale e alcuni esempi concreti di redazione delle SOS. Le fattispecie descritte, pur non costituendo una rassegna esaustiva di tutte le possibili operatività oggetto di segnalazione, forniscono indicazioni pratiche di immediata applicazione per i casi più frequenti e possono costituire un valido ausilio per la comprensione delle modalità di utilizzo dello schema segnalativo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Rischi climatici per le CCP. Consultazione ESMA sugli stress test

L'ESMA ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto la metodologia per valutare il rischio climatico con un nuovo quadro normativo per le prove di stress per le controparti centrali (CCP).

In particolare, al fine di contribuire proattivamente alla valutazione della resilienza delle CCP, la consultazione mira a:

- i. costruire una solida mappatura dei rischi specifici derivanti dal cambiamento climatico che sono rilevanti per le CCP;
- ii. capire come questi rischi possono essere valutati e con quali limiti;
- iii. individuare le azioni e i presidi adottati dai partecipanti al mercato;
- iv. contribuire alla consapevolezza dei partecipanti al mercato sulla rilevanza dei rischi climatici per le CCP.

La consultazione avrà termine il 21 aprile 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)